

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
E DI ULTERIORI SERVIZI COLLATERALI**

Tra

il Comune di [.....] (di seguito denominato Comune) con sede in via [.....,], codice fiscale e partita Iva [.....], in persona del Responsabile del Servizio [.....], Sig. [.....], nato a [.....], il [.././..], domiciliato per la carica presso la sede su indicata, codice fiscale [.....], autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione n° [.....] del [.....], di cui all'Allegato [1]

e

MANTOVA AMBIENTE s.r.l., (di seguito Gestore) con sede in Via Taliercio, 3, codice fiscale e partita Iva [...], in persona di Ivana Bertolasi, Amministratore delegato e legale rappresentante in carica, nato a [.....], il [.././..], domiciliata per la carica presso la sede su indicata, codice fiscale [.....], autorizzato alla stipula del presente atto con [.....], di cui all'Allegato;

SOMMARIO

PREMESSE.....	3
1. OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
2. DEFINIZIONI	5
3. DISCIPLINA GENERALE, DICHIARAZIONI, GARANZIE	6
4. DURATA DEL CONTRATTO	8
5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	9
6. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE	9
7. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	11
8. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA GESTIONE	11
9. COMPENSO.....	13
10. CESSIONE DEI CREDITI RELATIVI AL COMPENSO	13
11. LIVELLI DEL SERVIZIO	14
12. PERSONALE.....	14
13. RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE.....	14
14. CONTROLLI	15
15 PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITA'	15
16. RESPONSABILITA' CONTRATTUALE.....	16
17. RESPONSABILITA' CIVILE.....	16
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	17
19. CORRETTIVI E PENALITA'	18
20. GARANZIA ASSICURATIVA	20
21. GARANZIA CONTRATTUALE.....	20
22. DEFINIZIONE NON CONTENZIOSA DELLE CONTROVERSIE	21
23. COMPETENZA TERRITORIALE	21
24. DOMICILI E COMUNICAZIONI	21

PREMESSE

1. Il Comune di (di seguito Comune) con deliberazione del Consiglio Comunale n° del ../.../.../, preso atto dell'imminente cessazione dell'affidamento a Mantova Ambiente Srl (nel seguito Società) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel proprio territorio, ha avviato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.L. 150/2013, assieme ad altri Comuni soci di SIEM SpA, SISAM SpA, TEA SpA (Società Pubbliche) e nel seguito elencati, procedura cd "a doppio oggetto", da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa, di rinnovo dell'affidamento alla medesima del Servizio e per la selezione di un qualificato operatore economico che si renda acquirente, a termine per la durata di tale nuovo affidamento, di una quota di minoranza della Società pari al 20% del capitale sociale, caratterizzata dall'obbligo della prestazione accessoria dei compiti operativi connessi alla gestione del Servizio specificamente indicati;
2. Il Comune ha al contempo dato mandato alle Società Pubbliche, di svolgere in qualità di Stazione Appaltante la Procedura fino alla aggiudicazione definitiva;
3. Il Bando è stato pubblicato sulla GUUE [...] in data [...], sulla GURI [...] in data [...], sui quotidiani [...] in data [...];
4. La Procedura è stata aggiudicata in via definitiva in data [...];
5. L'Aggiudicatario ha costituito la [Società Veicolo];
6. I Comuni che hanno aderito alla Procedura sono: [elenco Comuni]
7. Esistono tutte le condizioni affinché si possa provvedere stipula del presente Contratto.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 RIFIUTI

1. In forza del presente Contratto il Comune affida in via esclusiva alla Società, che accetta, il Servizio Rifiuti in esclusiva su tutto il territorio comunale, incluse tutte le attività connesse e strumentali.
2. Le tipologie e le modalità di attività con cui potrà essere svolto il Servizio sono precisate nelle declaratorie delle singole Prestazioni contenute nel documento denominato Elenco Prezzi Rifiuti, allegato al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale. L'articolazione del Servizio, come richiesta dal Comune, è sostanziata nel documento, prodotto annualmente dal Gestore, denominato Piano Economico Finanziario ed allegato al presente Contratto nella versione, asseverata, per il primo anno (2017).
3. Il Piano Economico Finanziario, nella versione primo anno, costituisce anche la base per la determinazione del Compenso annuale del Servizio.
4. Il Comune potrà, annualmente ed in occasione della predisposizione di ogni nuovo Piano Economico Finanziario, modificare o integrare il Servizio aggiungendo o sostituendo le Prestazioni nella parte in cui ne costituiscono l'articolazione, con tutte quelle contenute e valorizzate nell'Elenco Prezzi.
5. Il Servizio potrà comprendere la conduzione o l'uso di CDR o di Piattaforme.

1.2 PIANO NEVE

1. Il Comune, nel corso della durata del Contratto, potrà affidare alla Società le attività relative alla rimozione della neve (Piano Neve) sul tutto il territorio comunale, incluse tutte le attività connesse e strumentali.
2. Le tipologie e le modalità di attività con cui potrà essere eseguito il Piano Neve sono precisate nelle declaratorie delle singole Prestazioni contenute in apposita sezione nel documento denominato Elenco Prezzi Rifiuti, allegato al presente Contratto per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Le attività, articolate come richieste dal Comune, sono descritte nel documento, prodotto annualmente dal Gestore, denominato Piano Neve, e nella successiva rendicontazione economica al termine degli interventi previsti.
4. Il Piano Neve e la relativa rendicontazione economica costituiscono anche la base per la determinazione del Compenso Annuale del Servizio.
5. Il Comune potrà, annualmente e comunque entro il 10 Settembre di ogni anno, richiedere l'attivazione del Piano Neve o modificare/integrare quello in atto aggiungendo o sostituendo le Prestazioni nella parte in cui ne costituiscono l'articolazione, con tutte quelle contenute e valorizzate nell'Elenco Prezzi Rifiuti. Il Gestore provvederà ad inoltrare il Piano Neve modificato entro il successivo 31 ottobre.
6. L'attivazione del Piano Neve risulterà da atto del Comune, di approvazione delle attività e dei relativi compensi, da trasmettersi al Gestore prima dell'avvio delle stesse.
7. In premessa all'apposita sezione di cui all'Elenco Prezzi Rifiuti è allegato il disciplinare regolante le modalità generali di esecuzione del Piano Neve.

COLLATERALI

2. DEFINIZIONI

VOCE	DEFINIZIONE
Affidamento	l'affidamento del Servizio al Gestore effettuato a seguito di Procedura espletata dalla Stazione Appaltante in nome e nell'interesse di tutti i Comuni aderenti alla stessa;
Aggiudicatario	l'operatore economico o il raggruppamento temporaneo di operatori economici cui è stata aggiudicata la Procedura e detiene la Società Veicolo;
Allegato/Allegati	gli atti e documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente Contratto, appresso indicati
Bando	il bando di gara con il quale è stata avviata la Procedura (CIG [...])
C.C.N.L.	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Codice dei contratti pubblici	il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nelle disposizioni di tempo in tempo vigenti in corso di esecuzione del Contratto
Compenso delle Prestazioni	la remunerazione dovuta al Gestore da ciascun Comune per l'erogazione delle Prestazioni oggetto della Procedura e definite negli elenchi prezzi
Compiti Operativi	le prestazioni dovute dal Socio Privato come indicate nel Capitolato Tecnico e suoi allegati
Comune, Comuni	l'ente locale o gli enti locali destinatari dei Servizi oggetto della Procedura
Consorzi Obbligatori	i Consorzi nazionali previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento a quelli trattanti le frazioni riciclabili
Contratto	il presente atto, e i suoi Allegati, di affidamento e regolazione del Servizio al Gestore
Corrispettivo rifiuti	è il prelievo comunale sui rifiuti istituito in forma di corrispettivo ai sensi della L.147/2013 - la tariffa avente natura corrispettiva, prevista in luogo della TaRi, prevede obbligatoriamente l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
Data di Efficacia	il 1° gennaio 2017
Elenco Prezzi Rifiuti	è il documento che contiene l'elenco di tutte le prestazioni per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ed Assimilati; per ogni prestazione è prevista una declaratoria che indica le modalità secondo le quali deve essere svolto il servizio ed una o più righe con l'indicazione dei prezzi base caratterizzati da diverse e specifiche condizioni di fornitura
Garanzia Contrattuale	la garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, prestata dal Gestore
Gestore	Mantova Ambiente s.r.l.
Giorni	giorni naturali e consecutivi
Parte, Parti	i soggetti sottoscrittori del presente Contratto, singolarmente o collettivamente
Piano dei Conti	il piano redatto annualmente che indica le singole prestazioni, le relative tariffe di cui all'elenco prezzi, le quantità previsionali, il costo di ogni attività ed il costo totale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
Piano Economico Finanziario	il piano redatto annualmente di cui al DPR 158/99 che indica le attività, ed i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
Polizza di Assicurazione	la garanzia assicurativa prestata dal Gestore per i danni eventualmente arrecati nello svolgimento del Servizio
Prestazioni	le attività singole che costituiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, il servizio del verde pubblico e il servizio di rimozione della neve
Procedura	la gara ad evidenza pubblica (CIG ...) espletata per la scelta del Socio Privato, con attribuzione al medesimo dell'obbligo di esecuzione di specifici Compiti Operativi e assunzione della Partecipazione
Rendiconto della Gestione	il documento mediante il quale il Gestore annualmente rendiconta i risultati della gestione
RTI	l'insieme degli Operatori Economici aggiudicatari, in qualunque modo temporaneamente raggruppati o aggregati
Servizio	l'insieme di tutte le attività oggetto della Procedura riferite al Servizio Rifiuti, Servizio Verde ed al Servizio Neve
Servizio Rifiuti	l'insieme delle attività, oggetto della Procedura, riferiti esclusivamente alla Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ed Assimilati
Soci Pubblici	le società TEA, SIEM e SISAM, complessivamente considerate
Società	Mantova Ambiente s.r.l.
Socio Privato	l'Aggiudicatario della Procedura o la Società Veicolo dell'Aggiudicatario RTI, titolare della Partecipazione e responsabile dell'esecuzione dei Compiti Operativi
Tassa Rifiuti	Tassa Rifiuti - TaRi è il prelievo comunale sui rifiuti istituito in forma di tributo ai sensi della L.147/2013
Vendita Frazioni Riciclabili	la cessione delle frazioni riciclabili, con incasso dei contributi previsti da accordi quadro con i consorzi obbligatori o da listini prezzi della CCIAA

3. DISCIPLINA GENERALE, DICHIARAZIONI, GARANZIE

1. Le premesse e gli Allegati al presente Contratto, questi ultimi espressamente indicati e numerati in ordine progressivo dal numero “uno” al numero “[...]”, sono parte integrante e sostanziale del medesimo, formato sulla loro presupposizione, e costituiscono strumento di sua interpretazione ai sensi degli art. 1362 e ss. del codice civile.
2. Il presente Contratto rappresenta in modo compiuto e definitivo l’intera volontà delle Parti in relazione a quanto ivi disciplinato ed annulla e sostituisce qualunque precedente, eventuale intesa fra le Parti medesime sulle stesse materie.
3. L’eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a inadempimenti dell’altra Parte o comportamenti di quest’ultima in violazione delle disposizioni del presente Contratto, anche se protratta o reiterata, non potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti originati dal medesimo o alle azioni a tutela degli stessi, ovvero quale conferma dell’altrui interpretazione delle medesime.
4. Nessuna modifica del presente Contratto o sua integrazione sarà valida ed opponibile se non concordata tra tutte le Parti ed espressa in forma scritta. Non sarà possibile alcuna modifica o integrazione che abbia anche indirettamente impatto sul Servizio reso in favore degli altri Comuni in difetto del loro consenso.
5. L’Affidamento è in esclusivo favore del Gestore per la durata del presente Contratto, al fine dell’esercizio di una gestione del Servizio progettata affinché sia unitariamente svolta in favore di tutti i Comuni e da effettuarsi conformemente alla normativa vigente in materia.
7. L’Affidamento e il presente Contratto conservano validità ed efficacia anche nel caso in cui la Partecipazione sia in tutto o in parte per qualunque ragione acquisita da altro soggetto, al quale verrà richiesto di documentare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, già richiesti all’Aggiudicatario della Procedura.
8. Antecedentemente alla stipula del presente Contratto il Gestore ha consegnato al Comune:
 - 1) la Garanzia Contrattuale;
 - 2) la Polizza di Assicurazione;
9. Il Gestore dichiara e garantisce:
 - a) di essere società costituita e operante secondo la legge italiana, regolarmente funzionante ed in grado di operare, con pieno titolo per possedere i propri beni, per esercitare i propri diritti e per assumere obbligazioni in conformità al proprio oggetto sociale;
 - b) di non versare, con gli amministratori in carica e cessati, in alcuna delle condizioni di esclusione dalla stipula di contratti, di cui all’art. 38, Codice dei contratti pubblici;
 - c) che in forza di statuto il proprio capitale sociale è detenuto in parte maggioritaria dai Soci Pubblici e in parte minoritaria, a termine per la sola durata dell’Affidamento, dal Socio Privato, cui sono conferiti i Compiti Operativi;
 - d) di non versare in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447, cod. civile;
 - e) di non essere oggetto di procedure individuali o concorsuali pendenti o invocate e non aver presentato, né deliberato di presentare piani di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito, concordati preventivi, transazioni fiscali;
 - f) che in proprio danno non sussistono titoli esecutivi di condanna definitivi inadempiti;
 - g) di detenere partecipazioni nelle seguenti società: Casalasca Servizi SpA (13,88%) e Bio-ciclo Srl (24%);

COLLATERALI

- h) di essere titolare dei permessi, dei nulla-osta, delle concessioni, delle convenzioni, delle licenze e delle autorizzazioni amministrative o negoziali, necessari e utili per l'erogazione del Servizio;
- i) di disporre, anche attraverso il Socio Privato, in forma stabile dei capitali, delle capacità tecniche, del personale e dei mezzi necessari, debitamente organizzati allo scopo, per gestire ed eseguire a proprio rischio il Servizio a regola d'arte e nei tempi richiesti, godendo dei mezzi, del personale e dei contratti necessari e utili per l'erogazione del medesimo;
- j) che esso stesso e il Socio Privato non hanno ricevuto dalle autorità preposte contestazioni formali, notifiche, ingiunzioni relative al mancato rispetto di prescrizioni ambientali, di sicurezza o fiscali, né sono pendenti in relazione a tali prescrizioni procedimenti amministrativi o giudiziari nei rispettivi confronti o dei rispettivi amministratori e rappresentanti che abbiano un impatto attuale sul presente Contratto, volendo altrimenti risponderne verso il Comune;
- k) che esso stesso, e il Socio Privato, non hanno ricevuto notifiche, citazioni, ingiunzioni relative al mancato rispetto di obbligazioni contrattuali, previdenziali, assicurative, contributive, ovvero relative a responsabilità per danni verso dipendenti, collaboratori o terzi in genere che abbiano un impatto attuale sul presente Contratto, volendo altrimenti risponderne verso il Comune;
- l) di essere legittimato ad assumere i diritti e le obbligazioni di cui al presente Contratto;
- m) che la sottoscrizione del presente Contratto e l'assunzione delle obbligazioni in esso contenute non costituisce inadempimento ad alcun patto dal medesimo assunto verso terzi o, comunque, la violazione di alcun interesse conosciuto e legalmente protetto di terzi;
- n) di avere un oggetto sociale che consente l'erogazione del Servizio in favore dei Comuni, non modificabile, per quanto attiene al Servizio oggetto della Procedura, per la durata del presente Contratto;
- o) che il proprio capitale non sarà volontariamente assoggettato a pegno senza il previo consenso del Comune che non potrà irragionevolmente negarlo, ove sia documentato il sussistere di mezzi idonei a garantire l'esclusione della relativa escussione;
- p) che il proprio capitale sarà liberato da eventuali pignoramenti in danno con modalità idonee a escludere la sua acquisizione anche parziale da parte di terzi creditori e la conseguente decadenza di diritto dell'Affidamento;
- q) di impegnarsi a conservare o realizzare le condizioni di fatto e di diritto di cui al presente paragrafo per l'intera durata del presente Contratto;
- r) di impegnarsi comunque a comunicare immediatamente al Comune ogni modificazione delle condizioni dette.

10. Le Parti coopereranno in buona fede per consentire la conservazione della validità ed efficacia del presente Contratto, nonché la migliore sua esecuzione:

- a) adempiendo alle obbligazioni in capo a ciascuna specificamente assunte nel presente Contratto;
- b) compiendo in buona fede anche ai sensi degli articoli 1175 e 1375, codice civile, tutte le azioni e tenendo tutti i comportamenti, anche verso terzi, che siano necessari ed opportuni, anche se non espressamente indicati nel presente Contratto;
- c) comunicandosi reciprocamente tutte le circostanze che, non considerate nel presente

COLLATERALI

Contratto o sopravvenute, possano modificare o pregiudicarne la validità o l'efficacia, ovvero l'assetto degli interessi delle Parti composto nel presente Contratto medesimo, in tal caso negoziandone in buona fede ogni opportuna aggiunta o modifica idonea a conservare effettività al fine e persistenza degli equilibri convenuti.

11. Il Comune dichiara e garantisce alla Società che non risultano notificati o comunque pendenti ricorsi giurisdizionali per l'annullamento o la dichiarazione di nullità dell'Affidamento, né comunque provvedimenti di autorità giurisdizionali o amministrative atte ad inficiarne, anche potenzialmente, la validità e l'efficacia.

12. Nel caso in cui il presente Contratto sia oggetto di azioni di nullità, annullamento o inefficacia, anche quale effetto di azioni di nullità, annullamento o inefficacia dell'atto di Affidamento e dell'Aggiudicazione, le Parti si adopereranno per quanto in loro legittimo potere al fine di porre o far porre in essere ogni opportuno atto amministrativo, negoziale o giudiziale utile a salvaguardarne la validità e la piena efficacia, ovvero a rimuovere o limitare gli effetti pregiudizievoli che possano derivare da eventuali decisioni di accoglimento, anche parziale, di tali azioni o impugnazioni.

13. Nel caso comunque sopravvenga un qualche provvedimento giurisdizionale o amministrativo, anche in autotutela, che per qualunque ragione privi di validità o di efficacia il presente Contratto:

- a) la Società, fermi tutti i diritti di impugnazione eventualmente sussistenti, provvederà, a mera richiesta dei Comuni, senza indugio e senza facoltà di opporre eccezioni, al compimento di tutti gli atti che gli competano, necessari a ottemperare ai provvedimenti emessi;
- b) la Società avrà unicamente diritto a percepire il Compenso del Servizio sino ad allora maturato, senza diritto a indennizzi o risarcimenti, rinunciando sin d'ora a qualsivoglia pretesa di risarcimento o d'indennizzo;
- c) qualunque patto e accordo accessorio o conseguente al presente Contratto decadrà senza oneri per alcuna delle Parti.

14. Il Comune e la Società non rendono né assumono reciprocamente altre dichiarazioni o garanzie diverse da quelle specificamente indicate nel presente Contratto, da interpretarsi in senso letterale e non in via esemplificativa, né comunque estensiva.

4. DURATA DEL CONTRATTO

1. Il Servizio nel territorio di questo Comune è concesso ed assunto per la durata di anni dieci a decorrere dalla Data di Efficacia.

OVVERO [Solo per comuni con inizio posticipato]

Il Servizio nel territorio di questo Comune è concesso ed assunto a decorrere dalla data del [indicare la data di scadenza, successiva al 31.12.2016, della precedente gestione] ed a scadere all'unica data del 31.12.2026, come previsto per tutti i comuni aderenti alla Procedura.

2. L'assunzione del Servizio risulterà da apposito verbale di consegna sottoscritto dalle Parti congiuntamente al presente Contratto, se la sua efficacia non sia differita a data posteriore; tale atto farà esplicito riferimento alle Prestazioni contenute nel Piano Economico Finanziario (primo anno) come deliberati dal Comune in sede di approvazione della Procedura.

4. Qualora allo scadere del presente Contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova procedura di affidamento del Servizio, il Gestore dovrà garantire, alle medesime condizioni tecniche ed economiche al tempo in atto, l'espletamento e la continuità del medesimo

fino alla data di sua assunzione da parte del soggetto subentrante, ma comunque non oltre un anno dalla data di estinzione, anche anticipata, del Contratto.

5. Il Comune si obbliga ad avviare la procedura per il nuovo affidamento del Servizio almeno ventiquattro mesi prima della data di scadenza naturale del presente Contratto, ovvero entro trenta Giorni dalla data di accertamento della sua estinzione anticipata.

6. E' esclusa la rinnovazione del presente Contratto o la proroga della sua durata anche se la relativa richiesta sia giustificata al fine del riequilibrio finanziario della gestione dovuto a qualsivoglia ragione anche indipendente dall'azione della Società.

7. La Società non ha facoltà di recesso dal presente Contratto. Il recesso comunque esercitato non ha effetto.

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio è erogato nel territorio del Comune e dei Comuni con criterio di unitarietà organizzativa e finanziaria.

6. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE

1. Il Gestore si obbliga a:

- a) avviare ed organizzare il Servizio, in conformità a quanto previsto nel Piano Economico Finanziario del primo anno;
- b) presentare all'approvazione del Comune e degli altri Comuni, per ciascun anno di durata del presente Contratto, il Piano Economico Finanziario, nonché ogni altro atto necessario, secondo le specifiche condizioni operative, e previsto dalla vigente normativa;
- c) svolgere il Servizio a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le normative vigenti, di tutti gli atti autorizzativi e prescrittivi delle competenti autorità, nonché secondo le prescrizioni del presente Contratto, delle prescrizioni regolamentari del Comune e degli altri singoli Comuni, nel rispetto della Carta dei Servizi approvata, in modo da fornire un risultato "chiavi in mano", in particolare:
 - 1) verificando sul posto le condizioni dei luoghi e la rispondenza delle prescrizioni ricevute, anche con impegno ad adeguarle alle effettive necessità, previa consultazione con il Comune sugli aspetti economici connessi;
 - 2) assumendo il controllo di tutte le caratteristiche e dettagli pertinenti all'erogazione del Servizio, segnalando tempestivamente le criticità evidenziate;
 - 3) comunicando preventivamente il nominativo di coloro che costituiranno gli unici referenti della società nei rapporti con il Comune;
 - 4) garantendo che tutti gli addetti, sia propri che del Socio Privato, che di terzi, siano dotati del tesserino di riconoscimento con fotografia di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del D. Lgs. 81/2008, contenente gli elementi ivi specificati, nonché, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;

COLLATERALI

- d) disporre per l'intera durata dell'Affidamento di un'azienda idonea, per organizzazione, mezzi e risorse umane, alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e al rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle attività oggetto del presente Contratto e di sicurezza sul lavoro;
- e) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi utilizzati e alla loro eventuale immediata sostituzione in caso di obsolescenza e, secondo i relativi contratti d'uso, nonché alla periodica pulizia e sanificazione;
- f) migliorare nel tempo i livelli di qualità del Servizio, con particolare riguardo agli aspetti della regolarità, della continuità, della tutela dell'ambiente, dell'informazione e della sicurezza;
- g) emanare e adeguatamente aggiornare la Carta del Servizio, ove prevista;
- h) attivare verso il Comune e verso l'utenza tramite il proprio sito internet una serie di informazioni sulle attività svolte;
- i) adempiere, e far adempiere il Socio Privato, a tutti gli obblighi di legge fiscali, previdenziali, assicurativi, assistenziali relativi al personale e ad applicare al medesimo il pertinente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- j) rispettare, e far rispettare da parte del Socio Privato, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed i regolamenti applicativi;
- k) mantenere e correttamente implementare e applicare il modello di mitigazione del rischio di reato di cui al D.Lgs. 231/01, imponendone analoga dotazione, implementazione e applicazione al Socio Privato;
- l) disporre delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001 e di gestione ambientale UNI EN ISO 14001;
- m) svolgere un controllo continuo sul rispetto, da parte del Socio Privato, di tutte le obbligazioni contrattuali e di tutti gli obblighi societari e legali connessi all'attribuzione e allo svolgimento dei Compiti Operativi, assicurandone l'adempimento;
- n) dare tutte le informazioni necessarie alla corretta determinazione e applicazione della Tassa Rifiuti – Tari, da parte del Comune, applicata in forma di tributo ovvero in forma di Corrispettivo Rifiuti;
- o) provvedere alla determinazione, applicazione e riscossione del Corrispettivo Rifiuti, in luogo della Tari, ove nel territorio comunale sia stata attivata o venga attivata, gestendo la relativa banca dati dell'utenza;
- p) dare tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento del Servizio, in particolare segnalando le utenze che non rispettino le norme sul conferimento dei rifiuti;
- q) comunicare al Comune i rapporti contrattuali posti in essere con i Consorzi Obbligatori in attuazione della relativa delega che il Comune si obbliga a rilasciare al Gestore;
- r) trasmettere mensilmente i dati relativi alle quantità di rifiuti raccolte e predisporre annualmente le dichiarazioni stabilite dalla normativa quali O.R.S.O. e M.U.D.;
- s) sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di società abilitata alla revisione contabile.

2. Il Gestore non potrà sospendere o abbandonare il Servizio, in quando essenziale e di utilità pubblica, salve comprovate e insuperabili cause di forza maggiore, fermi altrimenti i rimedi del

presente Contratto e comunque ogni eventuale provvedimento contingibile e urgente del sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 5, t.u. enti locali, volto al fine di assicurare la continuità del Servizio.

3. Il Servizio non sarà svolto nei giorni 1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre e di domenica (per questo ultimo caso sono fatti salvi accordi particolari). Nelle altre festività il servizio il servizio potrà essere effettuato nella giornata stessa, ovvero anticipato o posticipato, compatibilmente con gli orari di apertura degli impianti di trattamento e smaltimento finale.

4. Il Gestore è in ogni caso direttamente responsabile verso il Comune della gestione operativa del Servizio, anche nella parte assegnata al Socio Privato.

5. Il Gestore non sarà considerato inadempiente alle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Servizio qualora il mancato adempimento di tali obbligazioni risulti dovuto a situazioni di forza maggiore, quali, a titolo meramente esemplificativo, incendi, alluvioni, nubifragi, atti legislativi, interventi normativi e restrittivi, sospensioni generalizzate di fonti energetiche, sommosse, guerra civile, colpi di stato, atti di belligeranza internazionale o eventi bellici o a qualunque altra causa che si verifichi senza loro colpa o negligenza, restando tuttavia convenuto che eventuali sospensioni dell'attività lavorativa, scioperi per motivazioni generali e politiche non saranno qualificabili quali eventi di forza maggiore ai sensi del presente articolo, durante le quali saranno tuttavia garantiti i soli servizi minimi essenziali, determinati secondo le modalità di concertazione previste dalle relative disposizioni di legge.

7. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il presente Contratto è insuscettibile di cessione ai sensi dell'art. 1406 del codice civile.

2. Il Servizio è insuscettibile di sub-affidamento anche parziale.

3. Non costituisce cessione del presente Contratto o sub-affidamento del Servizio lo svolgimento dei Compiti Operativi da parte del Socio Privato o l'esternalizzazione di singole fasi di attività, marginali, accessorie, specifiche o straordinarie, a Cooperative sociali o ad aziende con particolare specializzazione, alle quali la Società è autorizzata fin d'ora a ricorrere, selezionandole nel rispetto delle procedure di legge.

8. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA GESTIONE

1. Il Gestore si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente Contratto secondo le previsioni del Piano Economico Finanziario approvato annualmente dal Comune.

2. I costi di investimento e di esercizio relativi al Servizio, nonché gli eventuali mancati ricavi, anche di annualità precedenti, relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono finanziati e integralmente coperti dalla Tassa Rifiuti di cui all'art. 1, comma 639, L. 147/2013 (finanziaria per il 2014) e sue successive modificazioni, che il Comune si obbliga a determinare, applicare e riscuotere dagli utilizzatori del Servizio.

Se e allorché il Comune realizzi, ai sensi dell'art. 1, comma 668, L. 147/2013, un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, il medesimo potrà prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione del Corrispettivo Rifiuti che, ai sensi del successivo comma 668 sarà applicato e riscosso dal Gestore secondo le disposizioni di cui al Regolamento Comunale.

3. In tal caso, il Comune si obbliga, annualmente, alla approvazione, nei termini stabiliti dalla legge, del Piano Economico Finanziario, della relativa relazione accompagnatoria e delle tariffe d'utenza, al fine di consentire, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento comunale, tempi certi per la fatturazione. La copertura dei crediti inesigibili sarà effettuata imputando nel Piano Economico Finanziario di ogni anno e per tutta la durata del Contratto, un importo pari al 3% del Piano stesso, calcolato sul valore del Piano maggiorato di IVA e TEFA nella misura prevista nel tempo. La gestione dei crediti insoluti e/o inesigibili sarà assunta in carico dal Gestore che potrà attuare le politiche più opportune per il loro recupero o per la loro cancellazione, secondo le disposizioni normative vigenti.

4. Le Parti si obbligano a cooperare per quanto in proprio potere al fine del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

9. COMPENSO PER RIFIUTI

1. A remunerazione dell'esecuzione del Servizio, al Gestore compete il Compenso, come determinato nel Piano Economico Finanziario annuale, con l'esclusione delle voci, eventualmente, di competenza del Comune.
2. I proventi derivanti dalla Vendita delle frazioni riciclabili, nonché eventuali contributi erogati dai Consorzi Obbligatori, sono percepiti dal Gestore e vengono considerati a scomputo nel Piano Economico Finanziario, con l'applicazione delle tariffe previste nell'Elenco Prezzi.
3. Tramite il Compenso, il Gestore provvede a coprire i propri costi di funzionamento, compresi quelli generali, quelli relativi all'attività di controllo dello svolgimento dei Compiti Operativi da parte del Socio privato, nonché quelli relativi al compenso dovuto a quest'ultimo.
4. Il Compenso è costituito, alternativamente, dall'ammontare della Tassa Rifiuti o del Corrispettivo Rifiuti, rispettivamente dovuto al Gestore dal Comune o dagli utilizzatori del Servizio. Il Comune, se applica la Tassa Rifiuti, corrisponde il Compenso al Gestore in rate mensili posticipate con consuntivazione delle quantità avviate a trattamento o smaltimento. Il Compenso è dovuto al Gestore indipendentemente dall'avvenuta riscossione del relativo tributo e in caso di ritardato adempimento, si applicano gli interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002.
5. Il Gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Comune procede annualmente all'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del Compenso del Servizio tenendo conto delle risultanze della consuntivazione delle attività svolte nell'anno precedente, con particolare riferimento alla variazione delle quantità e/o dei servizi a misura.
7. Le variazioni riconducibili a determinazione unilaterale del Comune e in genere dei soggetti titolari di poteri di regolazione ricadenti sulla gestione del Servizio o all'emanazione di nuove leggi, regolamenti o atti di regolazione, comportano l'adeguamento delle attività e prestazioni erogate e quindi del Compenso conseguente.
9. Il Comune, ferme restando le tariffe delle Prestazioni di cui al relativo Elenco Prezzi, potrà personalizzare il proprio servizio, sia per frequenze sia per modalità, componendo diversamente le Prestazioni, scegliendo fra tutte quelle offerte la composizione più consona al raggiungimento dei propri obiettivi, e concordandone, annualmente, le diverse soluzioni con il Gestore.
10. Le tariffe delle prestazioni di cui all'Elenco Prezzi saranno aggiornate annualmente, a partire dal secondo anno, applicando sul 60% del valore della tariffa di ogni singola prestazione l'adeguamento con l'indice Istat-Ula (riferito alle variazioni di costo del personale) e sul restante 40% l'adeguamento con l'indice Istat-Foi (riferito alle variazioni del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati) ad esclusione delle tariffe per gli smaltimenti/trattamenti.

10. CESSIONE DEI CREDITI RELATIVI AL COMPENSO

1. Il Gestore ha facoltà di cedere i crediti relativi al Compenso unicamente in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. E' esclusa alcuna cessione preventiva di crediti che devono venire a maturazione.
3. In ogni caso, il Comune potrà opporre al soggetto cessionario tutte le eccezioni opponibili al Gestore in base al presente Contratto.

4. La cessione di crediti relativi al Compenso contraria ai presenti patti, nel caso in cui questi non siano opponibili al cessionario, è causa di risoluzione del presente Contratto.

11. LIVELLI DEL SERVIZIO

1. Il Gestore assicura elevati standard qualitativi, di efficienza, efficacia ed economicità dell'intero processo di erogazione del Servizio.
2. La trasparenza, intesa come accessibilità alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione del Gestore, alle modalità di svolgimento e agli indicatori principali del Servizio, all'utilizzo delle risorse, rappresenta un valore essenziale del presente Contratto e del rapporto con il Comune.
3. Il Gestore attua un sistema di indicatori di produttività e del livello di servizio correlati ad evidenziare i risultati conseguiti dalla struttura aziendale nel suo complesso.
4. Il Gestore produrrà per il Comune una serie di incontri formativi ed informativi, anche con il coinvolgimento della cittadinanza, finalizzati alla attività di prevenzione dei rifiuti per conseguire il contenimento e la conseguente riduzione dei relativi costi.

12. PERSONALE

1. Il Gestore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nonché dai contratti individuali, obbligandosi anche nei confronti del Comune al relativo adempimento.
2. Il personale adibito ai servizi di cui al presente Contratto, lavoratore dipendente del Gestore (o del Socio Privato):
 - a) sarà dislocato in relazione alle esigenze del Servizio in numero adeguato a garantire la regolarità e l'efficienza del Servizio medesimo;
 - b) sarà sottoposto a tutte le cure e profilassi previste dalla legge e prescritte dalle autorità sanitarie;
 - c) si uniformerà alle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie, dai Comuni e dal Gestore in materia di igiene e di sanità;
 - d) indosserà durante il turno di lavoro apposita divisa conforme a quanto previsto nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, completa di targhetta di identificazione e mantenuta in stato di conveniente decoro;
 - e) manterrà un contegno serio e corretto con il pubblico e si presenterà al servizio pulito e decorosamente vestito.

13. RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE

1. Il Gestore, al fine di consentire il monitoraggio e il controllo del Servizio, la verifica del rispetto del presente Contratto e di contribuire alla definizione del Compenso del Servizio, annualmente, presenta al Comune il Piano dei Conti elaborato sui dati dell'anno precedente. In detto documento sono contenute le informazioni sui quantitativi smaltiti o trattati, le tipologie delle prestazioni erogate, la valutazione previsionale della restituzione della Vendita delle frazioni riciclabili

e altre attività accessorie a richiesta. Dal Piano dei Conti ne deriva il Piano Economico Finanziario di ciascun anno.

14. CONTROLLI

1. Spetta al Comune l'esercizio di ogni attività di controllo e vigilanza ritenuti necessari per verificare la conformità al presente Contratto e comunque l'efficienza, efficacia e funzionalità di quanto compiuto dal Gestore in esecuzione del Servizio e in relazione alle indicazioni generali e specifiche di tempo in tempo ricevute.
2. Il Comune può svolgere, previo preavviso al Gestore, una verifica ispettiva generale, in contraddittorio con lo stesso, in ordine a tutte le articolazioni del Servizio, nonché alla consistenza, adeguatezza e qualità degli automezzi e delle attrezzature di esercizio, al fine di:
 - a) verificare l'adempimento alle obbligazioni del presente Contratto, agli obblighi di legge e di regolamento, alle prescrizioni provvedimentali;
 - b) verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di servizio previsti;
 - c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione.
3. Il Comune darà riscontro al Gestore degli esiti della verifica ispettiva evidenziando le eventuali criticità del Servizio e formulando le debite raccomandazioni, ove dovute, circa le modifiche e i miglioramenti da apportare.
3. Il Comune ha comunque il diritto di effettuare controlli puntuali in qualsiasi momento dandone in ogni caso riscontro al Gestore.
4. I controlli potranno essere effettuati sul territorio ovvero essere di natura documentale per verifica degli indicatori quantitativi e qualitativi, del Servizio, delle autorizzazioni di impianti e/o dei mezzi, nonché di autonome rilevazioni.
5. Il controllo territoriale sul Servizio sarà volto a valutare, con indagini dirette sul campo, la rispondenza del Servizio ai parametri e agli standard di qualità contrattuali, al fine di rilevare le eventuali difformità o criticità e di invitare il Gestore a svolgere gli opportuni interventi correttivi.
6. Il Gestore, ove non vengano manifestate in forma scritta ragioni ostative, deve consentire senza indugio l'accesso ai dati, collaborando ed agevolando i controlli, anche mettendo a disposizione del Comune la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale necessario.
7. Le attività di verifica, quando eseguite in contraddittorio con il Gestore, si concluderanno con la redazione di un verbale, sottoscritto dalle Parti, che darà evidenza delle eventuali criticità del Servizio accertate e delle controdeduzioni del Gestore.

15 PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITA'

1. Al fine della predisposizione del Piano dei Conti e conseguentemente del Piano Economico Finanziario per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, prodotti annualmente dal Gestore, il Comune comunicherà, per iscritto, entro il 30 settembre di ciascun anno i seguenti dati:
 - a) il valore e la tipologia delle attività svolte in proprio dal Comune;
 - b) eventuali modifiche di frequenze o di modalità di erogazione del Servizio;
 - c) eventuali Prestazioni Accessorie a richiesta;
 - d) il numero delle utenze, da considerarsi per l'anno successivo, per l'applicazione del Compenso, esclusi i comuni a Corrispettivo;

COLLATERALI

- e) ogni altro elemento utile per la definizione delle modalità di calcolo del compenso.
2. Il Gestore, in ragione di quanto comunicato dal Comune, entro il 31 ottobre, trasmetterà allo stesso la bozza dei documenti di cui al comma 1 e resterà in attesa della comunicazione dell'avvenuta approvazione per l'esecuzione delle attività conseguenti ed in particolare per la stampa del calendario annuale delle raccolte, quando previsto.
 3. Qualora per una frazione di rifiuto, o parte di essa, per modifica normativa, decadesse la qualifica di rifiuto, il Comune potrà disporre in merito soluzioni diverse comunicandolo al Gestore entro il 30 settembre di ciascun anno a valere sull'anno successivo.
 4. Qualora due o più comuni decidano di dare seguito alla fusione, il nuovo comune potrà scegliere liberamente la forma di organizzazione del servizio tra quelle in essere nei comuni oggetto di fusione.

16. RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

1. Il Gestore si rende responsabile del buon andamento del Servizio.
2. Nel caso in cui il Gestore, senza propria colpa per il prodursi di un evento di forza maggiore imprevedibile e non superabile, si trovi nella impossibilità di erogare in tutto o in parte il Servizio, ne farà immediata comunicazione, indicando l'entità, la durata e le ragioni del default, le misure di contrasto assunte e previste, al Comune affinché possa assumere ogni provvedimento utile e opportuno ad eliminare o limitare il pregiudizio all'utenza ovvero all'igiene o alla salute pubblica derivante dal disservizio, anche affidando in via d'urgenza a terzi il Servizio o sue fasi o porzioni; in tal caso, il Gestore coopererà per quanto possibile, anche mettendo a disposizione i propri mezzi. Per la durata del disservizio il Compenso del Servizio rimarrà invariato, non sarà applicata alcuna sanzione ed il Gestore si accollerà i costi per le misure di contrasto assunte.
3. Nel caso in cui il Gestore, anche per fatto del Socio Privato, si renda in qualunque modo e misura inadempiente al presente Contratto, il Comune gliene farà debita contestazione scritta, invitandolo a fornire le proprie giustificazioni entro il termine di tre Giorni, ovvero immediatamente, ove l'urgenza lo richieda. Se tali giustificazioni non siano date o accolte, il Comune comunicherà al Gestore diffida ad adempiere nel termine consono alle circostanze, ovvero immediatamente, ove l'urgenza lo richieda, contestualmente irrogando – fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno – le penali previste.
4. Il pagamento delle penali dovrà avvenire entro trenta Giorni dalla relativa irrogazione. In caso di mancato pagamento delle Penali nei debiti termini, il Comune interessato avrà diritto di attivare la Garanzia Contrattuale, salve le ulteriori, eventuali sanzioni contrattuali e extracontrattuali per l'inadempimento e ferma in ogni caso facoltà di porre l'ammontare a compensazione sull'ammontare del Compenso dovuto.
5. La contestazione di inadempimenti e l'applicazione delle relative penali non esonera il Gestore dall'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle oggetto di contestazione.

17. RESPONSABILITA' CIVILE

1. Il Gestore è responsabile dei danni cagionati a terzi dal personale, dai collaboratori autonomi e dagli appaltatori in relazione all'esecuzione del Servizio, esclusa – con diritto alla manleva – alcuna corresponsabilità del Comune.
2. Il Gestore deve eseguire il Servizio attraverso una gestione rigorosa dell'ambiente. Il Comune può richiedere la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte del Gestore delle norme di gestione ambientale con riferimento al sistema UNI EN ISO 14001.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. In caso di grave inadempimento di una delle Parti ad alcuna delle obbligazioni in suo capo nascenti dal presente Contratto, la Parte non inadempiente può intimare per iscritto diffida ad adempiere entro congruo termine sotto pena di risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 a 1455, cod. civile.
2. Non può peraltro domandarsi la risoluzione del presente Contratto se prima non sia stato domandato l'adempimento, salvo che l'inadempimento sia tale da impedire anche la provvisoria prosecuzione del rapporto.
3. Il presente Contratto si risolve di diritto a seguito di dichiarazione del Comune di volersi avvalere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, cod. civile, della presente clausola in ragione dell'inadempimento del Gestore, non giustificato dall'impossibilità di rendere la prestazione per causa al medesimo non imputabile, a ciascuna delle seguenti obbligazioni, ovvero al ricorrere anche di uno solo dei seguenti casi, con decadenza in ogni caso dall'Affidamento del Servizio e salvo il risarcimento del danno:
 - a) emanazione in danno del Gestore di provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Servizio, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti pubblici;
 - b) falsità o insussistenza o cessazione o mancato avveramento di alcuna delle circostanze oggetto di dichiarazione da parte del Gestore;
 - c) per inadempimento, eccedente oltre il doppio la misura delle Penali, alle disposizioni del Comune riguardo all'esecuzione del Servizio o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli con riferimento alla presente clausola, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d) estinzione, invalidità, inefficacia della Polizza di Assicurazione;
 - e) estinzione, invalidità, inefficacia della Garanzia Contrattuale;
 - f) reiterate inadempienze da parte del Gestore della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008;
 - g) reiterata commissione da parte del Gestore, di azioni o omissioni finalizzate a impedire l'accesso ai luoghi di lavoro al personale ispettivo del ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'art. 51, D. Lgs. 81/2008;
 - h) violazione da parte del Gestore delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti in applicazione ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, L. 136/2010;

COLLATERALI

- i) reiterata violazione dei patti in materia di cessione dei crediti relativi al Compenso del Servizio;
- j) commissione, accertata dall'autorità competente, di alcuno dei reati rilevanti ai sensi di cui al D. Lgs. 231/2001 da parte del Gestore;
- k) emanazione in danno di soggetti riferibili al Gestore di provvedimenti ai sensi del D. Lgs. 159/2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché recante nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- l) emanazione in danno di amministratori del Gestore di sentenza di condanna per frodi nei riguardi del Comune, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'erogazione del Servizio.

4. Il Comune, per potersi avvalere della clausola di risoluzione espressa del presente Contratto ha onere, ove l'adempimento sia ancora possibile e non vi ostino insuperabili ragioni di urgenza, di previamente notificare al Gestore atto di diffida ad adempiere entro congruo termine, comunque non inferiore a Giorni quindici, indirizzato per conoscenza agli altri Comuni a ragione dell'impatto della eventuale risoluzione parziale sulla organizzazione e tenuta finanziaria complessiva del Servizio nell'intero territorio dei Comuni medesimi.

19. CORRETTIVI E PENALITA'

1. Con espresso riferimento ai livelli ed alla qualità delle Prestazioni oggetto del Servizio vengono nel seguito individuate le misure correttive e le relative Penalità (che saranno irrogate secondo quanto stabilito all'art.16 del presente Contratto), rispetto agli standard che devono essere garantiti:

- a) nel caso di non rispetto delle frequenze di raccolta dei rifiuti, esclusi i casi di forza maggiore:
 - 1) recupero del giro di raccolta non svolto entro 12 ore dalla segnalazione;
 - 2) dopo tre segnalazioni cumulative nel periodo di un anno solare è prevista una sanzione pari all'1% del costo della specifica prestazione, applicato sul valore dell'importo annuo indicato nel Piano Economico Finanziario;
 - 3) la sanzione è aumentata al 3% qualora i giri di raccolta non effettuati non vengano recuperati entro i termini previsti;
- b) nel caso in cui si evidenzino reclami per situazioni che rechino particolare disturbo ai cittadini:
 - 1) il Gestore si impegnerà a verificare soluzioni tecniche alternative presenti sul mercato;
 - 2) stabilito che eventuali soluzioni alternative presentano comunque la necessità di investimenti non quantificabili a priori il Comune disporrà al Gestore di svolgere il Servizio in determinati orari o modalità tali da ridurre al minimo il disturbo arrecato, concordando gli eventuali maggiori oneri;
- c) nel caso di richiesta di sostituzione di dispositivi mal funzionanti, rotti, fuori posto o per i quali le condizioni siano tali da non permettere la ricettività dei rifiuti:
 - 1) ripristino della funzionalità entro 24 ore dalla segnalazione per dispositivi collettivi (stradali o condominiali);

COLLATERALI

- 2) sostituzione dei dispositivi in uso personale entro tre giorni dalla data della richiesta dell'utente;
- 2) dopo tre segnalazioni cumulative nel periodo di un anno solare in cui il termine di intervento correttivo non siano stato rispettato è prevista una sanzione pari a euro 200,00 per ogni dispositivo/utenza non ripristinato;
- d) nel caso di non rispetto dell'appuntamento per il prelievo dei rifiuti, esclusi i casi di forza maggiore:
 - 1) recupero del prelievo non svolto entro 24 ore dalla segnalazione;
 - 2) dopo tre segnalazioni cumulative nel periodo di un anno solare è prevista una sanzione pari all'1% del costo della specifica prestazione, applicato sul valore dell'importo annuo indicato nel Piano Economico Finanziario;
 - 3) la sanzione è aumentata al 3% qualora i prelievi non effettuati non vengano recuperati entro i termini previsti;
- e) nel caso di rifiuti ingombranti posizionati su area pubblica senza che sia effettuata la segnalazione al gestore:
 - 1) recupero e rimozione di tali ingombranti entro le 48 ore lavorative successive;
 - 2) il Comune, attraverso il servizio di polizia locale, vigila e trova forme di disincentivo di tali comportamenti;
- f) nel caso di non rispetto delle frequenze di lavaggio dei dispositivi, quando previsto, esclusi i casi di forza maggiore:
 - 1) recupero del giro di lavaggio non svolto entro 24 ore dalla segnalazione;
 - 2) dopo tre segnalazioni cumulative nel periodo di un anno solare è prevista una sanzione pari all'1% del costo della specifica prestazione, applicato sul valore dell'importo annuo indicato nel Piano Economico Finanziario;
 - 3) la sanzione è aumentata al 3% qualora i prelievi non effettuati non vengano recuperati entro i termini previsti;
- h) Rispetto degli orari di apertura e chiusura, e del numero di ore di presenza stabilite dell'operatore, per i Centri di Raccolta per i casi in cui sia prevista la prestazione:
 - 1) Gli orari di apertura e chiusura dovranno essere rispettati nel 95% dei casi e con un delta massimo di non oltre 5 minuti sull'orario di apertura/chiusura previsto;
 - 2) L'orario totale settimanale di presenza dell'operatore nel Centro di Raccolta dovrà essere quello stabilito nel Piano Economico Finanziario;
 - 3) dopo tre segnalazioni cumulative nel periodo di un anno solare è prevista una sanzione del 3% del costo della specifica prestazione, applicato sul valore dell'importo annuo indicato nel Piano Economico Finanziario;
- i) nel caso di non rispetto delle frequenze di spazzamento, esclusi i casi di forza maggiore:
 - 1) recupero del giro di spazzamento non svolto entro 12 ore dalla segnalazione;
 - 2) dopo tre segnalazioni cumulative nel periodo di un anno solare è prevista una sanzione pari all'1% del costo della specifica prestazione, applicato sul valore dell'importo annuo indicato nel Piano Economico Finanziario;
 - 3) la sanzione è aumentata al 3% qualora i giri di spazzamento non effettuati non vengano recuperati entro le 12 ore successive;
- l) garantire la costante ricettività dei cestini portarifiuti:
 - 1) vuotatura dei cestini secondo le tempistiche stabilite;

COLLATERALI

- 2) verifica e valutazione congiunta di necessità diverse per determinati periodi dell'anno o per particolari situazioni di conferimenti non corretti;
 - 3) dopo tre segnalazioni cumulative nel periodo di un anno solare è prevista una sanzione pari all'1% del costo della specifica prestazione, applicato sul valore dell'importo annuo indicato nel Piano Economico Finanziario;
2. Nel caso di applicazioni delle penali di cui sopra è comunque stabilito un limite massimo applicabile non superiore al 5% del valore del Piano Economico Finanziario.

20. GARANZIA ASSICURATIVA

1. Il Gestore mantiene attiva una Polizza Assicurativa RCT/RCO stipulata con primaria Compagnia Assicuratrice che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di responsabilità civile connessi all'esecuzione del Servizio con i seguenti massimali:
 - a) RCT: euro 15.500.000,00 per sinistro con il sottolimito di euro 15.500.000,00 per persona ed euro 15.500.000,00 per danni a cose;
 - b) RCO: euro 15.500.000,00 per sinistro con il sottolimito di euro 3.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro.

La polizza inoltre prevede la garanzia "Inquinamento accidentale" con il massimale di euro 3.000.000,00 per sinistro ed anno e con il sottolimito di euro 300.000,00 per sinistro ed anno per le spese di neutralizzazione.

21. GARANZIA CONTRATTUALE

1. Il Gestore costituisce una Garanzia Contrattuale fideiussoria pari al 10% del Corrispettivo del Servizio iniziale, adeguandola di anno in anno al Corrispettivo del Servizio riconosciuto per l'anno antecedente.
2. La Garanzia Contrattuale viene prestata a salvaguardia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Contratto relative all'assunzione ed esecuzione del Servizio.
5. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare della Garanzia Contrattuale, ove escussa, affinché permanga integra per tutta la durata del presente Contratto. In caso di inottemperanza nei successivi 30 (trenta) Giorni, la reintegrazione si effettua, ove possibile, a valere sui ratei di Corrispettivo del Servizio da corrispondere.
6. La Garanzia Contrattuale deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici Giorni, a semplice richiesta scritta del soggetto garantito.
7. La Garanzia Contrattuale è prestata da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 385/1993, ovvero da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie in favore di pubbliche amministrazioni.
8. La Garanzia Contrattuale deve essere conforme allo schema tipo 1.2 allegato al D.M. attività produttive 123/2004, di approvazione degli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative, e sue evoluzioni, in quanto applicabile.

9. La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito, qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'Affidamento e dall'estinzione del presente Contratto non sia pervenuta alcuna istanza di escussione.

22. DEFINIZIONE NON CONTENZIOSA DELLE CONTROVERSIE

1. Le controversie tra le Parti, relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione, non novativa, nel rispetto del codice civile.
2. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

23. COMPETENZA TERRITORIALE

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla validità, formazione, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente devoluta alla cognizione del tribunale ordinario di Mantova o del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

24. DOMICILI E COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione prevista dal presente Contratto o ad esso inerente dovrà rivestire forma scritta anche per ricezione a mani o per posta elettronica certificata o per fax.
2. Le comunicazioni e notificazioni stragiudiziali saranno indirizzate, salvo il diverso recapito che sia eventualmente comunicato per iscritto, con adeguato preavviso non inferiore a 30 giorni, da ciascuna Parte interessata all'altra, come segue:
 - per il Gestore:
[persona di contatto], [indirizzo postale], [indirizzo di posta elettronica], [numero di fax]
 - per il Comune:
[persona di contatto], [indirizzo postale], [indirizzo di posta elettronica], [numero di fax]

[data]

FIRME

CLAUSOLE SPECIFICAMENTE APPROVATE

1. Sono specificamente approvate le clausole di cui agli articoli seguenti:

- in quanto sanciscono a carico del Gestore decadenze, gli articoli [...]
- in quanto sanciscono a carico del Gestore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, gli articoli [...]
- in quanto sanciscono a carico del Gestore restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, gli articoli [...]
- in quanto sancisce deroghe alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria, l'articolo [...].

[data]

FIRME